

Nota FIOPS su ddl numero 695 d’iniziativa dei senatori Campari e Bossi

Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione dei principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo ricreativo.

Il settore della pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne e in mare in Italia coinvolge tra i 2,5 e i 3 milioni di pescatori (25 di milioni di pescatori a livello europeo) e muove ogni anno un indotto economico tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro (25 miliardi di euro a livello europeo).

In Italia vi sono oltre 1500 punti vendita e decine di aziende con fatturati milionari che si occupano del settore della pesca sportiva e ricreativa.

Oltre a questo i dati della nautica ci dicono che ogni anno il 30% delle imbarcazioni da diporto fino a 9 mt e il 50% della strumentazione elettronica legata alla nautica vendute in Italia è legata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne e in mare.

Vi offriamo queste considerazioni preliminari per dire che il settore della pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne italiane è un settore rilevante non solo da un punto di vista sociale e sportivo ma anche e soprattutto da un punto di vista economico.

Una legge quadro moderna che crei le condizioni per la salvaguardia, difesa e promozione della pesca sportiva e ricreativa a livello nazionale può creare anche la base per importanti ritorni in termini di marketing territoriale e quindi di crescita economica locale.

Ringraziamo i senatori Campari e Bossi per aver depositato questo disegno di legge e la 9° Commissione del Senato per aver iniziato ad affrontarne i contenuti del testo.

Questo DDL ci consente di affrontare una delle questioni che riteniamo prioritarie a livello nazionale ovvero il riconoscimento della fauna ittica come patrimonio in disponibile dello stato, probabilmente la più importante (insieme alla problematica del bracconaggio ittico nelle acque interne) per quanto riguarda la pesca in acqua dolce.

FIOPS è un’associazione nazionale che non si occupa né di gestione delle acque, né di agonismo, né di vigilanza ma sostiene e promuove queste attività che vengono poi realizzate completamente dalle altre associazioni.

Questo ci consente di avere una visione terza - e riteniamo anche particolarmente obbiettiva – su alcune problematiche specifiche come ad esempio quelle legate alla gestione delle acque in quanto non abbiamo interessi specifici in merito.

La pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne è, come noto, materia concorrente tra lo stato e le regioni.

Una normativa quadro nazionale dovrà, quindi necessariamente affrontare questioni di carattere generale per poi lasciare alle singole regioni e province autonome la disciplina normativa di dettaglio.

Il settore della pesca sportiva e ricreativa ha la necessità di superare la normativa quadro nazionale ancora in vigore ovvero il desueto ed obsoleto regio decreto numero 1604 del 1931.

Riteniamo che il testo presentato possa essere una base interessante di partenza per arrivare ad una sintesi, la più unitaria possibile, e quindi ad una nuova legge.

Per raggiungere questa sintesi è necessario che tutte le associazioni nazionali che rappresentano i pescatori lavorino in maniera unitaria e costruttiva, lasciando alle spalle vecchie polemiche e concentrandosi prioritariamente sull'interesse dei pescatori sportivi e ricreativi come categoria e secondariamente su quello delle singole associazioni.

Veniamo ora all'analisi del testo con alcune considerazioni ed alcune proposte di integrazioni e/o modifiche dello stesso:

Art. 1

(Finalità e principi generali)

Comma 2

Parte finale del comma quando si parla entro la linea congiungente “i punti più foranei delle foci”.

Qual è il soggetto che stabilisce qual è il punto più foraneo delle foci? Dovrebbe essere un soggetto *super partes* perché questo è il confine nel quale si delinea il limite tra applicazione delle norme sulla pesca nelle acque interne (che sono di competenza regionale) e le norme che si occupano di pesca in mare (che sono di competenza nazionale). Dovrebbe essere specificato.

Comma 3

Quando si afferma “I pesci appartenenti alla classe degli osteitti “ dopo aggiungere “e petromizonti”

Sempre alla fine del comma 3 riteniamo un principio di grande valore quello che afferma che “la fauna delle acque interne costituisce patrimonio indisponibile dello Stato”.

Riteniamo che questo principio rappresenti la base per una moderna legge che regolamenti la pesca sportiva ricreativa nelle acque interne.

Art 3

(Licenza di pesca)

Comma 3

lettera c

Proponiamo che l'età sia alzata da 16 a 18 anni.

lettera d

Proponiamo che l'età sia abbassata da 70 a 65 anni.

Comma 4

Nella parte in cui si afferma che “ le licenze di tipo B e C non possono essere rilasciate o rinnovate, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro a cui siano state elevate per tre volte sanzioni amministrative per violazioni di legge, regolamenti in materia di pesca anche se le violazioni siano state oblate”, riteniamo che sia necessaria una maggiore riflessione legata alla gravità delle violazioni e non solo alla casistica in quanto vi sono azioni che anno una gravità maggiore rispetto ad altre e non possono tutte essere equiparate.

Art 4

(Competenze)

Comma 1

L'articolo indica la competenza concorrente di regioni e province autonome in materia di gestione della pesca indicando i casi ma alla lettera h) riteniamo che le sanzioni penali e amministrative da applicare per la contravvenzione delle norme sulla pesca nelle acque interne e per il reato di bracconaggio ittico debbano essere di competenza statale affinché si abbia un'unica normativa in vigore in tutte le regioni. Sul punto del bracconaggio ittico però faremo un approfondimento più avanti.

Art 5

(Comitato tecnico nazionale per il turismo alieutico in acque interne e mare: Tavolo Blu)

Nell'articolo sono presenti alcuni refusi in quanto si parla anche di mare e acque marine, direzione generale della pesca marittima etc...

Proponiamo di cambiare il nome da “Comitato tecnico nazionale per il turismo alieutico in acque interne e mare: Tavolo Blu” in “ *Comitato tecnico nazionale per la pesca sportiva e ricreativa ed il turismo alieutico nelle acque interne: Tavolo Blu*”

Il tavolo blu può essere un luogo di confronto politico e scientifico in grado di avere una

meritevole rilevanza ed operatività, se ben gestito.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'art 5 "Il tavolo è coordinato dal rappresentante dell'associazione nazionale di pesca sportiva maggiormente rappresentativa" riteniamo che debba essere modificato nel senso di un coordinamento di carattere politico da parte del ministro, o di un sottosegretario con delega (auspicabile) oppure debba essere il tavolo stesso a indicare il coordinatore.

Riteniamo infatti che il tavolo blu debba avere un'accentuata caratterizzazione politica.

Proposta di inserimento di un Art 5 Bis così formulato:

"Comitato tecnico Regionale per la pesca sportiva e ricreativa ed il turismo alieutico nelle acque interne: Tavolo Blu Regionale"

1)In ogni regione deve essere istituito il comitato tecnico regionale per la pesca sportiva e ricreativa e il turismo alieutico nelle acque interne regionali denominato tavolo blu regionale con compiti consultivi in ordine all'adeguamento della normativa regionale in materia di protezione della natura, fauna ittica e dell'esercizio della pesca sportiva ricreativa in acque interne della regione.

Compito del tavolo blu regionale è altresì valorizzare e di sviluppare la pesca ricreativa e sportiva anche in collaborazione con le eventuali associazioni di pesca professionale, con gli imprenditori e i negozianti del settore non che con gli operatori e le associazioni per il turismo sociale e il marketing territoriale.

2)Al tavolo blu regionale è conferito altresì il compito di promuovere studi e ricerche a livello regionale per valutare il patrimonio ittico e individuare norme di regolamentazione e gestione sostenibile della pesca sportiva e ricreativa.

3)Il tavolo blu regionale è istituito con delibera di giunta ed è composto da:

A)Due rappresentanti della regione di cui uno proveniente dall'assessorato regionale alla pesca e uno dall'assessorato regionale al turismo;

B) Un rappresentante per ognuna delle associazioni nazionali dei pescatori strutturate a livello regionale;

C) Un rappresentante degli operatori, dei venditori o delle aziende produttrici di articoli per la pesca sportiva e ricreativa;

D) un esperto di fauna ittica indicato dalla regione.

C) un rappresentante della pesca professionale se presenti associazioni a livello regionale

4)Il tavolo Blu regionale è coordinato dall'assessore regionale alla pesca o da persona da lui indicata.

Art 7

(Associazioni di pesca-albo regionale o della provincia autonoma)

Comma 3

Modificare la parte “Le associazioni di pesca senza fini di lucro, costituite con atto pubblico,“ togliendo “costituite con atto pubblico“.

Art 9

(Guide professionali turistiche di pesca sportiva ricreativa)

Riteniamo che l’istituzione e il riconoscimento della figura professionale delle guide turistiche di pesca sportiva e ricreativa rappresenti un’importante occasione di valorizzazione economica del settore.

Riteniamo, tuttavia, che debba essere individuata una modalità più aperta di riconoscimento della qualifica senza concentrare in capo ad un’unica associazione se pure numericamente la più rilevante, e legata al Coni tale funzione.

Da valutare, ad esempio, il coinvolgimento di un soggetto terzo come le camere di commercio a livello provinciale (che già svolgono la medesima funzione in altri settori) che in collaborazione con le associazioni dei pescatori potrebbero svolgere il lavoro di formazione per il riconoscimento della qualifica professionale di Guide professionali turistiche di pesca sportiva ricreativa.

Art 11

(Classificazione delle acque)

Comma 2

L’articolo afferma “Le acque pregiate di tipo A sono quelle prevalentemente popolate da fauna ittica di specie pregiate...” Proponiamo di aggiungere la parola “autoctone” dopo “specie” e prima di “pregiate”.

Comma 3

L’articolo afferma “Le acque ciprinicole o di tipo B sono quelle popolate...”.Proponiamo di sostituire la parola “popolate” con la parola “vocate”.

Comma 5

Nell’ultima parte l’articolo afferma che in tali acque possono essere sempre autorizzate e le immissioni con specie di fauna ittica anche autoctona purché non invasive.

Premesso che siamo convinti del valore alieutico che molte specie alloctone non invasive hanno oggi nelle acque interne italiane sia per quanto riguarda la dimensione agonistica che quella prettamente ricreativa della pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne,

rileviamo che è necessario che l'Italia stili la propria lista delle specie invasive come da Regolamento UE 1143 e relativo Decreto legislativo n. 230 considerando il valore alieutico di molte specie alloctone.

Art. 13

(Reintroduzione, introduzione e ripopolamento di specie di fauna ittica)

L'articolo è condivisibile in quanto afferma di fatto il principio del valore alieutico di molte specie alloctone non invasive ma si segnala la possibilità di un contrasto con la normativa comunitaria.

Art. 14

(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

La posizione della FIOPS è quella di una necessaria e prioritaria **riqualificazione giuridica del reato di bracconaggio ittico (che può essere effettuata con decreto) per trasformarlo da contravvenzione, quale è attualmente, a delitto** almeno in presenza di alcune fattispecie.

Tale riqualificazione consentirebbe di consegnare subito alle forze dell'ordine che operano per contrastare il fenomeno uno strumento con una maggiore efficacia deterrente e punitiva.

Si rimanda a tal proposito alla risoluzione approvata dalla commissione agricoltura del Senato nella scorsa legislatura sull'affare assegnato N.683 (Doc. XXIV, n. 82) che si allega.

Per quanto riguarda l'articolo si segnala al comma 7 ultimo capoverso quando l'articolo afferma "il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e rimesso immediatamente nei corsi d'acqua". Tale attività può essere svolta solo se vi è la certezza del luogo di provenienza delle specie.

Art. 16

(Finanziamenti)

Al **comma 1** si propone di aggiungere un ulteriore lettera:

"Destinare alle associazioni di rappresentanza del mondo economico (aziende, negozi) del settore della pesca sportiva e ricreativa risorse per la realizzazione di progetti specifici per la salvaguardia, promozioni, difesa e valorizzazione della pesca sportiva ricreativa

nelle acque interne che utilizzino i principali media del settore e la rete delle strutture esistenti.”

Il Direttore FIOPS

Dott. Francesco Ruscelli

